



**Ente Bilaterale Mantovano
Commercio Turismo Servizi**

Organismo Paritetico Provinciale di Mantova

IL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente è il medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art 38 D.Lgs. 81/2008 il quale

- collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi nei casi previsti dall'art. 41 D.Lgs. 81/2008;
- è nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria;
- svolge altri compiti di cui al D.Lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro è obbligato a nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria, come da art. 41 D.Lgs. 81/2008:

- nei casi previsti dalla normativa vigente;
- nei casi qualora ne faccia la richiesta il lavoratore e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La normativa prevede, in particolare, i seguenti casi in cui vige l'obbligo di nominare il medico competente:

1. Movimentazione manuale dei carichi, in base alla valutazione dei rischi, di cui all'art. 168 c.2, lettera d del D.Lgs. 81/2008;
2. Attività al videoterminale svolta in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di 15 minuti ogni 120 minuti continuativi, di cui all'art. 176 D.Lgs. 81/2008;
3. Esposizione ad agenti fisici quali rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche, di cui agli artt. 185, 196, 204, 211 e 218 (in vigore dal 26.04.2010) D.Lgs. 81/2008;
4. Esposizione a sostanze pericolose quali chimiche, cancerogene, mutagene, amianto di cui agli artt.229, 242 e 259 D.Lgs. 81/2008;
5. Esposizione ad agenti biologici di cui all'art. 279 D.Lgs. 81/2008;
6. Mansioni inerenti attività di trasporto e all'espletamento dei lavori pericolosi di cui al provvedimento del 18.09.2008 della Conferenza Stato-Regioni G.U. 08.10.2008 n.236, al provvedimento della Conferenza Unificata del 30.10.2007 concernente "Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza", G.U. 15.11.2007 n. 266 e al protocollo h1.2009.0002333 del 22.01.2009 della Giunta Regionale della Lombardia:
 - conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesta la patente di guida C, D, E, o il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
 - addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci – es. carrellisti,
 - attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei lavori pericolosi – l'impiego di gas tossici, la fabbricazione ed uso di fuochi d'artificio, la direzione e conduzione di impianti nucleari;
 - addetti e responsabili della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi, ecc;
7. In tutti gli altri casi evidenziati dalla valutazione dei rischi.

Il nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi deve essere indicato nel documento o nell'autocertificazione della valutazione dei rischi, come da art. 28 D.Lgs. 81/2008.

La nomina deve essere formalizzata mediante la lettera di incarico.

Per richiedere il servizio di un medico competente il datore di lavoro può contattare direttamente i medici dotati di specifica competenza in medicina del lavoro oppure procede per il tramite dei consulenti esterni sulla sicurezza o dell'AUSL territorialmente competente. Con il D.M. del 04.03.2009 pubblicato nella G.U. il 26.06.2009 è stato istituito l'elenco dei medici competenti che sarà disponibile sul sito www.lavoro.gov.it.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- visita medica preventiva al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
- visita medica in occasione del cambio della mansione;
- visita medica alla cessazione del rapporto del lavoro nei casi previsti dalla legislazione.

Le visite mediche e gli accertamenti diagnostici ritenuti necessari dal medico competente sono a carico del datore di lavoro.

Tra gli **altri compiti del medico competente** previsti dall'art. 25 D.Lgs. 81/2008 sono individuati i seguenti:

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro,
- istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, ecc.

Sanzione. Nel caso di omessa nomina del medico competente l'art. 55 c.5 lettera d prevede l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.